



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del Giudice delegato, dott. Andrea Barzellotti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.03.2025, ha emesso il seguente

DECRETO

nell'ambito del P.U. n. 4 – 1/2025, promosso

DA

Massimo Borzacchi, Roberto Borzacchi e Sergio Borzacchi, elettivamente domiciliati in Tarquinia (VT), via Luigi Bellati, 3, presso lo studio dell'avv. Norberto Ventolini, che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso concernente "Proposta di concordato minore per la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 74 e ss. del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n° 14, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, aggiornato al decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83" depositato il 10.01.2025.

Ricorrente

Rilevato che con ricorso presentato il 10.01.2025 ex artt. 66 e 74 c.c.i.i. da Sergio Borzacchi, Roberto Borzacchi e Massimo Borzacchi con il quale hanno domandato l'apertura di un procedimento di concordato minore per definire la loro situazione di sovraindebitamento;

rilevato che l'OCC ha dato conto che *"le comuni cause di sovraindebitamento dei Proponenti siano essenzialmente riconducibili in una serie di avvenimenti nefasti dal punto di vista economico, estranei alla volontà dei ricorrenti, che ne hanno nel tempo fiaccato la capacità imprenditoriale e, con essa, le possibilità di trarre reddito utile al fine di ripianare l'esposizione debitoria medio tempore maturata. Nello specifico, i sig.ri Borzacchi nascono come piccoli imprenditori agricoli dediti alla coltivazione di ortaggi e frutta, in particolare meloni, all'interno dei propri terreni ricadenti nel territorio del Comune di Tarquinia; trattasi di attività particolarmente esposta ai cambiamenti climatici ed ai conseguenti fenomeni metereologici estremi, quali quelli occorsi in danno dei ricorrenti durante le annate 2017 e 2018. Durante l'estate 2017 infatti, la prima di una lunga serie di perduranti periodi di siccità estrema, gli stessi ebbero a subire ingenti danni ai propri raccolti di meloni, stimati in una perdita netta di euro 160.000,00, recuperata in appena euro 14.000,00 riconosciuti a titolo di ristori, in ragione del mancato riconoscimento della sussistenza di un fenomeno avente i requisiti della calamità naturale nella siccità subita. Alla aridissima stagione 2017 seguiva l'inverno 2018, ricordato per le abbondanti nevicate e continue gelate, le quali compromettevano irreversibilmente anche le successive raccolte*



primaverili, aumentando le perdite per le lavorazioni effettuate ed i mancati incassi derivanti dalla pressoché totale distruzione della produzione, risultata per lo più invendibile” e che “Alle descritte avversità climatiche ed errate scelte imprenditoriali, si aggiunse l’errore professionale dello studio Commerciale Bastari di Tarquinia, il quale in sede di dichiarazione dei redditi omise di presentare e porre in compensazione un ingente credito IVA vantato da ciascun istante, per la complessiva somma di euro 279.701,72, , cui euro 86.706,87 a favore del sig. Borzacchi Massimo per euro 86.706,87; euro 85.778,04 a favore del sig. Borzacchi Roberto per euro 85.778,04, ed euro 107.216,81 a favore del sig. Borzacchi Sergio, da cui è derivato, in ragione dell’omesso pagamento di imposte non compensate, l’iscrizione di ipoteca, da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione a carico del sig. Sergio Borzacchi sull’immobile in proprietà degli stessi ed identificato al Foglio 87. P.lla 121, Sub.3 e destinato all’attività agricola dei tre proponenti. Tale omessa compensazione e conseguente emersione di un ingente debito in favore dell’Erario vennero soltanto in parte attenuato mediante la richiesta di rateizzazione del debito tributario accumulato, e costrinse gli istanti ad avviare un procedimento per la verifica della colpa professionale in capo al professionista, attualmente sub iudice al r.g.n. 3431/2023 del Tribunale di Civitavecchia. L’esposizione debitoria nelle more accumulata è stata parzialmente mitigata mediante la dismissione di una parte del patrimonio immobiliare non strettamente necessario alla prosecuzione dell’attività agricola: nello specifico, come verificato dalla documentazione prodotta in allegato alla propria di Concordato Minore, i sig.ri Borzacchi in data 05 dicembre 2023 hanno proceduto alla vendita di un terreno agricolo con sovrastante fabbricato al corrispettivo di euro 279.000,00 a favore del sig. Timperi Antonio, mentre il solo sig. Borzacchi Roberto in pari data ha alienato un terreno agricolo di sua esclusiva proprietà a favore del suddetto acquirente al corrispettivo di euro 70.000,00, il cui ricavato, incassato in n. 10 assegni rilasciati nel tempo da parte dell’acquirente in esecuzione del contratto preliminare ripeto a Notaio Gervaso e datato 11.03.2021, è stato per lo più utilizzato per il finanziamento della comune impresa agricola, e per il pagamento di fornitori ed Erario. Successivamente, gli stessi sig.ri Borzacchi alla data del 17.07.2024 hanno proceduto all’alienazione di un magazzino di tipo industriale con annesso terreno pertinenziale, il cui ricavato pari alla somma di euro 372.000,00 è stato quanto ad euro 93.905,60 destinato all’estinzione dell’esposizione debitoria nei confronti della BCC Roma giusto contratto di mutuo acceso in data 08/07/2013, e quanto ad euro 123.391,76 al fine di estinguere l’altra esposizione debitoria maturata sempre nei confronti della BCC Roma, in relazione alla posizione inerente il contratto di mutuo concesso sempre a favore dei tre Proponenti in data 22/05/2018”;

rilevato che lo stato passivo di Massimo Borzacchi è stato così ricostruito:

- Euro 13.952,00 nei confronti di Compass Banca S.p.A.;
- Euro 20.650,89 nei confronti di BCC Roma;
- Euro 7.342,87 nei confronti della cooperativa Pantano;
- Euro 115.193,85 nei confronti di Giorgina Teresi;
- Euro 5.584,68 nei confronti di Gefil consorzio bonifica Litorale Nord;
- Euro 1.1256,99 nei confronti di Agenzia delle entrate - Comune di Tarquinia;
- Euro 8.849,75 nei confronti dell’Agenzia delle entrate - consorzio bonifica Litorale Nord;
- Euro 7.227,34 nei confronti dell’Agenzia delle entrate - amministrazione provinciale Viterbo;
- Euro 4.926,63 nei confronti di Vivaio Zanoli;
- Euro 2.88517 nei confronti dell’Agenzia delle entrate - INPS;
- Euro 254,36 nei confronti dell’Agenzia delle entrate - CCIAA Viterbo;
- Euro 923,65 nei confronti dell’Agenzia delle entrate per aggio;
- Euro 4.337,68 nei confronti dell’Agenzia delle entrate - Regione Lazio;
- Euro 40.000,00 nei confronti di Banca Tema;
- Euro 428,30 nei confronti dell’Agenzia delle entrate - Corte di Giustizia tributaria di secondo grado;
- Euro 56.048,07 nei confronti di Italplant s.s.;

rilevato che lo stato passivo di Roberto Borzacchi è stato così ricostruito:

- Euro 14.799,80 nei confronti di BCC Roma;



- Euro 1.010,96 nei confronti di Agenzia delle entrate - Comune di Tarquinia;
- Euro 6.882,57 nei confronti di Agenzia delle entrate - consorzio bonifica Lazio Nord;
- Euro 7.569,63 nei confronti di Agenzia delle entrate - amministrazione provinciale di Viterbo;
- Euro 2.187,44 nei confronti di Agenzia delle entrate - INPS;
- Euro 120,47 nei confronti di Agenzia delle entrate - CCIAA Viterbo;
- Euro 695,01 nei confronti di Agenzia delle entrate per aggio;
- Euro 3.333,00 nei confronti di Vivaio Zanolì;
- Euro 275,73 nei confronti di cooperativa Pantano;
- Euro 47.939,33 nei confronti di Giorgia Teresi;
- Euro 40.000,00 nei confronti di Banca Tema;

rilevato che lo stato passivo di Sergio Borzacchi è stato così ricostruito:

- Euro 46.833,00 nei confronti di Monte dei Paschi di Siena Covered Bond;
- Euro 15.701,41 nei confronti di BCC Roma;
- Euro 45.000,00 nei confronti di Banca Tema;
- Euro 19.670,79 nei confronti di Agenzie delle entrate - amministrazione finanziaria;
- Euro 831,84 nei confronti di cooperativa Pantano;
- Euro 89.196,35 nei confronti di Giorgia Teresi;
- Euro 5.998,68 nei confronti di Gefil - consorzio bonifica Litorale Nord;
- Euro 25.517,04 nei confronti di Agenzia delle entrate - Comune di Tarquinia;
- Euro 38.659,68 nei confronti di Agenzia delle entrate - consorzio bonifico Litorale Nord;
- Euro 6.795,37 nei confronti di Agenzia delle entrate - amministrazione provinciale Viterbo;
- Euro 1.168,20 nei confronti di Vivaio Zannoli;
- Euro 3.843,16 nei confronti di Agenzia delle entrate - INPS;
- Euro 363,76 nei confronti di Agenzia delle entrate - Regione Lazio;
- Euro 40.000,00 nei confronti di Banca Tema;
- Euro 37.964,57 nei confronti di Italplant s.s.

rilevato che con la nota presentata il 18.02.2025 parte ricorrente ha prodotto una modifica della proposta al fine di prevedere che i creditori assistiti da privilegio generale mobiliare siano soddisfatti anche per una quota in chirografo conseguente alla soddisfazione parziale del credito in via privilegiata;

rilevato che all'udienza del 27.03.2025 parte ricorrente si è riportata al ricorso e ha insistito per l'apertura del procedimento di concordato minore e per la concessione delle misure protettive consistenti - in particolare - nel divieto generale di azioni esecutive e cautelari;

ritenuto che risulta funzionale al corretto svolgimento del procedimento di concordato minore concedere le misure protettive domandate posto che le eventuali iniziative esecutive e/o cautelari dei creditori potrebbero pregiudicare l'esito della domanda di concordato minore;

ritenuto che il presente procedimento è caratterizzato da una particolare complessità - a fronte di una domanda presentata da tre soggetti e delle relative ditte individuali e dal rilevante numero di creditori - di talché risulta opportuno al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento per i creditori - anche a fronte della domandata concessione delle misure protettive concernenti la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari - disporre la nomina ex art. 78, II co. bis lett "a", c.c.i.i. di un commissario giudiziale che eserciti le funzioni di OCC;



Visto l'art. 78 c.c.i.i.

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:

DICHIARA

aperto il procedimento di concordato minore di Sergio Borzacchi (c.f. BRZSRG58L19D024E) nato a Tarquinia (VT), il 19.07.1958, residente in Tarquinia (VT), via dei Villanoviani,17, di Roberto Borzacchi (c.f. BRZRRT55D24D024F) nato a Tarquinia (VT) il 24.05.1955, residenti in Tarquinia (VT), via San Martino, 26, e di Massimo Borzacchi (c.f. BRZMSM65P16D024A) nato a Tarquinia (VT) il 16.09.1965, residente in Tarquinia (VT), via San Fortunato, 14;

NOMINA

Commissario giudiziale l'avv. Andrea Nocera affinché eserciti le funzioni di OCC nell'ambito del presente procedimento;

DISPONE

che l'OCC provveda a comunicare entro il 14.05.2025 a tutti i creditori la proposta di concordato minore come da proposta prodotta con il doc. 6 della nota presentata il 18.02.2025 ed il presente provvedimento;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento in apposita area del sito web di questo Tribunale e nel registro delle imprese;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati la trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;

AVVISA

i creditori che nella detta comunicazione - ex art. 78, II co. lett. "c", c.c.i.i. - devono indicare un indirizzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a ricevere tutte le comunicazioni;

FISSA

l'udienza del 03.07.2025 h. 9.30 presso questi Uffici, via Terme di Traiano, 56/A, per la verifica dell'esito del voto;

CONVOCA

per detta udienza parte ricorrente, il commissario giudiziale e i creditori;

ASSEGNA

ai creditori un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione della proposta e di copia del presente provvedimento entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ex art. 1, I co. ter, D.lgs. 82 del 2005, la



dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni anche per quanto concerne l'eventuale convenienza della proposta di concordato minore;

AVVISA

i creditori che è loro facoltà accedere al fascicolo del presente procedimento, intervenire nel procedimento e presenziare alla detta udienza;

INFORMA

i creditori che a mezzo del ministero di un difensore hanno facoltà di domandare in ragione della disposizione ex art. 80, V co., c.c.i.i. la liquidazione controllata dei proponenti in casi di rigetto dell'omologa della proposta di concordato minore;

DISPONE

sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologa diverrà definitivo, il divieto a tutti i creditori di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti e/o sui beni e diritti con il quali viene esercitata l'attività di impresa e che per detto periodo non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

DISPONE

la sospensione generali delle azioni esecutive e/o cautelari pendenti e promosse sul patrimonio dei ricorrenti;

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni del presente provvedimento e per gli adempimenti di legge.

Civitavecchia, il 14.04.2025

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

